



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

FACILITAZIONI DI VIAGGIO BANDO

Destinatari

Studenti iscritti al secondo ciclo di istruzione e formazione, residenti nella Comunità delle Giudicarie che non possono fruire di un servizio di trasporto pubblico ai fini delle frequenza scolastica (solo se il percorso non coperto dal servizio pubblico è superiore a 3 km).

Che cosa è

La facilitazione di viaggio consiste in un **contributo in denaro**, in base ai requisiti dei richiedenti, concesso dalla Comunità delle Giudicarie.

Come fare a partecipare al bando

1. **Prendere appuntamento** con il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie ☎ **0465 339512** (scadenza **15 novembre 2013**)
2. Presentarsi personalmente per la **sottoscrizione della domanda** (scadenza **06 dicembre 2013 ore 12.00**)

Il bando completo e ulteriori informazioni su www.comunitadellegiudicarie.it

L'Ufficio Istruzione è a disposizione per ulteriori informazioni: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

Tione di Trento, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
- Patrizia Ballardini -



L'ASSESSORE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA
- Flavio Riccadonna -

15158
PC-06/12/13



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

BANDO PER LA CONCESSIONE DI FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014

ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006

➤ **1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FACILITAZIONE DI VIAGGIO**

La redazione della domanda di concessione di facilitazioni di viaggio e la relativa sottoscrizione devono avvenire presso il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie, utilizzando apposito modulo appositamente predisposto.

➤ **2. SOGGETTO RICHIEDENTE**

La domanda deve essere presentata da: uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la podestà dei genitori oppure dallo studente stesso se maggiorenne.

Le modalità per la presentazione della domanda sono le seguenti:

COMPILARE IL MODULO DI RACCOLTA DATI INCLUSO NEL PRESENTE BANDO

**PRENDERE APPUNTAMENTO AL N. 0465/339512
PRIMA DEL 15 NOVEMBRE 2013**

**PRESENTARSI PERSONALMENTE PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA
PRESSO IL SERVIZIO ISTRUZIONE DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**

IN VIA P. GNESOTTI, 2 A TIONE DI TRENTO
ENTRO IL TERMINE TASSATIVO DELLE
ORE 12.00 DI VENERDI' 06 DICEMBRE 2013

➤ **3. DESTINATARI**

Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti nella Comunità delle Giudicarie e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 11 giugno 2014.

➤ **4. REQUISITI DI AMMISSIONE**

La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata.

La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri. Tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

- a) Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:
- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia, considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
 - numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con delibera della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;
 - rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

- b) Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera a), se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

➤ **5. MODALITA' DI CALCOLO**

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF. Le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta. La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è comunque concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

➤ **6. MODALITA' DI CALCOLO**


Entro 90 giorni dal termine di presentazione della domanda di facilitazione di viaggio la Comunità delle Giudicarie approva la graduatoria definitiva dei beneficiari. La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

➤ **7. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI**


Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G. P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002. dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Tione di Trento, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Patrizia Ballardini -



L'ASSESSORE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA
- Flavio Riccadonna -





COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014

AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DELLA L.P. 07.08.2006, N. 5 E S.M.

Il sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ Sesso M F

Nato a _____ Provincia _____ il _____

Residente a _____ in Via _____ n. _____

CAP _____ Cittadinanza _____ Telefono _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CHIEDE

la concessione della facilitazione di viaggio per l'anno scolastico 2013/2014

a favore di (nome e cognome studente) _____

Codice fiscale _____ Sesso M F

nato a _____ Provincia _____ il _____

Residente a _____ in Via _____ n. _____

Comune _____ Provincia _____ CAP _____

Cittadinanza _____ iscritto presso l'Istituto _____

Con sede in _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

- che lo studente non fruisce di un mezzo di trasporto pubblico idoneo a raggiungere in tempo utile la sede scolastica;
- che tra la propria abitazione e la prima fermata di un mezzo pubblico utile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa vi è una distanza di chilometri _____ (al netto della franchigia di 3 km)

ovvero:

- che tra la propria abitazione e la sede scolastica o formativa frequentata vi è una distanza non servita da un mezzo pubblico pari a chilometri _____ (al netto della franchigia di 3 Km)
- che la famiglia provvede al trasporto scolastico:
 - con mezzo proprio
 - a mezzo vettore
- che il trasporto scolastico al quale provvede la famiglia è:
 - giornaliero - n. viaggi A/R in settimana ____ X ____ Km per viaggio A/R X **33** settimane = _____ Km annui
 - settimanale - _____ Km per viaggio A/R X **33** settimane = _____ Km annui
- che la spesa annuale a carico della famiglia per il trasporto a mezzo vettore è pari ad euro _____
- che la domanda di facilitazione di viaggio è stata non è stata presentata per altri figli;
- in caso affermativo indicare cognome e nome dello studente _____

ALLEGA

- La **DOMANDA UNICA 2013**: l'esito di idoneità all'assegno di studio (indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529) consente l'erogazione della facilitazione di viaggio in Fascia 1; l'esito di non idoneità all'assegno di studio (indicatore della condizione economica superiore a 0,3529) oppure la mancanza della dichiarazione ICEF determina l'erogazione della facilitazione di viaggio in Fascia 2.

Modalità di erogazione dell'agevolazione di viaggio

Il sottoscritto richiede che la liquidazione del beneficio avvenga tramite una delle seguenti modalità:

- assegno non trasferibile intestato a _____
- accreditato su c/c bancario: intestato a _____
IBAN _____
Istituto bancario _____
con sede a _____ Via _____ n. _____

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire al loro trattamento comporta l'impossibilità di dar corso alla richiesta di accesso al beneficio;
4. titolare del trattamento è la signora Molinari Giuliana;
5. responsabile del trattamento dei dati è il funzionario dell'ente;
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 196/2003.

(luogo)

(data)

(firma dell'interessato)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445 dd. 28.12.2000, la presente dichiarazione è stata:

- Sottoscritta in mia presenza
- Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(luogo)

(data)

(firma dell'addetto)



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Prot. 15158
Ac. 06/12/13

ASSEGNI DI STUDIO BANDO

Destinatari

Studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione residenti nella Comunità delle Giudicarie.

Che cosa è

L'assegno di studio consiste in un **contributo in denaro**, in base ai requisiti dei richiedenti, concesso dalla Comunità delle Giudicarie per la frequenza di scuole non presenti nel territorio giudicariense.

Come fare a partecipare al bando

1. **Prendere appuntamento** con il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie ■ **0465 339512 (scadenza 15 novembre 2013)**
2. Presentarsi personalmente per la **sottoscrizione della domanda (scadenza 06 dicembre 2013 ore 12.00)**

Il bando completo e ulteriori informazioni su www.comunitadellegiudicarie.it

L'Ufficio Istruzione è a disposizione per ulteriori informazioni: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

Tione di Trento, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
- Patrizia Ballardini -



L'ASSESSORE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA
Flavio Riccadonna -



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014

ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006

➤ **1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO**

La redazione della domanda di assegno di studio e la relativa sottoscrizione devono avvenire presso il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie, utilizzando apposito programma informatico. Parte integrante della domanda è la dichiarazione ICEF che deve essere già in possesso del richiedente (per la dichiarazione ci si può rivolgere ai CAAF abilitati).

➤ **2. SOGGETTO RICHIEDENTE**

La domanda deve essere presentata da: uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la podestà dei genitori oppure dallo studente stesso se maggiorenne.

Le modalità per la presentazione della domanda sono le seguenti:

COMPILARE IL MODULO DI RACCOLTA DATI INCLUSO NEL PRESENTE BANDO

**PRENDERE APPUNTAMENTO AL N. 0465/339512
PRIMA DEL 15 NOVEMBRE 2013**

**PRESENTARSI PERSONALMENTE PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA PRESSO
IL SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**

IN VIA PADRE GNESOTTI, 2 A TIONE DI TRENTO
ENTRO IL TERMINE TASSATIVO DELLE
ORE 12.00 DI VENERDI' 06 DICEMBRE 2013

La procedura è completamente informatizzata. Il personale addetto collaborerà con i richiedenti per la compilazione della domanda in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal richiedente per autocertificazione. L'ufficio rimane a disposizione al numero sopra indicato per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì, venerdì solo al mattino.

Il presente bando con relativo modulo di raccolta dati, oltre ad essere disponibile presso i Comuni della Comunità delle Giudicarie, potrà essere ritirato direttamente presso il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità oppure scaricato dal sito www.comunitadellegiudicarie.it. L'interessato potrà inoltre visitare il sito Internet: <http://www.icef.provincia.tn.it/> dove è disponibile un modulo di trasparenza che fornisce un'indicazione di massima sul possibile assegno, relativo alla L.P. 7 Agosto 2006 n. 5, per l'anno scolastico 2013/2014. **Tale modulo NON sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda presso il Servizio Segreteria e Istruzione.** I risultati ottenuti dipendono dalla correttezza dei dati inseriti.

➤ **3. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione delle spese sostenute.

➤ **4. NUCLEO FAMILIARE**

Per quanto riguarda il nucleo familiare da valutare si fa riferimento all'allegato A della delibera di Giunta della Comunità delle Giudicarie n.141 dd. 14 ottobre 2013.

➤ **5. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A. essere residente nella Comunità delle Giudicarie
- B. avere un'età non superiore a vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo l'11 giugno 2014;
- C. essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo; inoltre, per gli studenti che frequentano il secondo ciclo di istruzione e formazione essere iscritti anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio di indirizzo di studi;
- D. sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E. appartenere a un nucleo familiare la cui situazione economica riferita al reddito ed al patrimonio non superi i limiti riportati nel presente bando;
- F. per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E. ma una condizione economica con indicatore di condizione economica pari a 0,00;
- G. non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

6. TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE ALL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA SCUOLA FREQUENTATA

STUDENTI AMMESSI	TIPOLOGIE DI SPESA
A. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali	Tasse iscrizione e frequenza Convitto e alloggio (1)
B. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia	Convitto e alloggio (1)
C. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2) Tasse di iscrizione e frequenza (3)
D. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2)
E. Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978	Convitto e alloggio (1)

- (1) Ai fini del riconoscimento delle spese di convitto e alloggio devono essere valutati:
- La distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto.
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza (Giudicarie). Qualora i percorsi di istruzione prevedano la possibilità di frequentare un anno all'estero si considerano ammissibili in quanto tale opportunità non è attualmente attiva in Giudicarie;
 - L'esistenza di particolari condizioni sociali o familiari.

Per gli studenti convittori presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalle Comunità.

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale. Tali spese sono comunque riconosciute:
- Agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto e alloggio;
 - Agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.
 - Agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche e formative con sede fuori provincia vicine al luogo di residenza, con possibilità di rientro quotidiano alla propria abitazione, anche qualora i medesimi percorsi di istruzione e formazione risultino attivati sul territorio provinciale e lo studente sia costretto ad avvalersi di convitto per obiettive difficoltà di trasporto.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto di libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

**MODULO RACCOLTA DATI PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI
ASSEGNO DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO
2013/2014**

COGNOME E NOME DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

(il genitore o colui che ha l'esercizio della potestà o lo studente maggiorenne)

NATO A _____ STATO _____ IL _____

RESIDENTE IN _____ CAP _____

VIA/PIAZZA _____ TELEFONO _____

COGNOME E NOME DEL FIGLIO BENEFICIARIO

NATO A _____ STATO _____ IL _____

IN POSSESSO DEL TITOLO LEGALE DI STUDIO RICHiesto PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE _____ DEL CORSO DI STUDIO

_____ A CUI E' REGOLARMENTE ISCRITTO E FREQUENTANTE

PRESSO L'ISTITUTO _____ CON SEDE IN _____

SI PREGA DI PRENDERE APPUNTAMENTO

PRIMA DEL 15 NOVEMBRE 2013 AL N. 0465/339512

LA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO DEVE ESSERE REDATTA E SOTTOSCRITTA PRESSO IL SERVIZIO ISTRUZIONE DELLA
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE CON SEDE IN TIONE DI TRENTO IN VIA GNESOTTI, 2
ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO VENERDI' 06 DICEMBRE 2013

E' NECESSARIO PORTARE CON SE' LA DOMANDA UNICA 2013

A) NUCLEO FAMILIARE (1)

A.1) che il nucleo familiare è composto dai seguenti componenti che hanno presentato una dichiarazione ICEF per l'anno 2012:

	Cognome e nome	Data di nascita	Grado di Parentela (*)	Studente (**)	Dichiarazione ICEF N.	Di data	Presentata a	
							Dal	Al
1				<input type="checkbox"/>				
2				<input type="checkbox"/>				
3				<input type="checkbox"/>				
4				<input type="checkbox"/>				
5				<input type="checkbox"/>				

A.2) che il nucleo familiare è composto altresì dai seguenti componenti che nell'anno 2012 non hanno avuto redditi e non possedevano patrimonio finanziario, immobiliare e autoveicoli, con eccezione di un eventuale patrimonio finanziario non superiore a 5.000 euro e/o di eventuali terreni agricoli con redditi dominicali complessivi non superiori a 50 euro.

	Cognome e nome	Data di nascita	Grado di Parentela (*)	Studente (**)	Identificativo N.	Nel Nucleo	
						Dal	Al
1				<input type="checkbox"/>			
2				<input type="checkbox"/>			
3				<input type="checkbox"/>			
4				<input type="checkbox"/>			
5				<input type="checkbox"/>			
6				<input type="checkbox"/>			
7							

(*) Per "figlio o equiparato" del richiedente, del coniuge o del convivente si intende: A) il figlio naturale; B) il nipote in linea collaterale minore, orfano di entrambi i genitori; D) il fratello, la sorella ed il nipote in linea collaterale disabile posto sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definite del richiedente, del coniuge o del convivente. Per "minore affidato" si intende: il minore affidato dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno/in via residenziale ai sensi dell'art. 9 della L. 184/1983, nonché il maggiorenne disabile posto sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita del richiedente, del coniuge o del convivente. In entrambi i casi devono risultare nello stato famiglia del richiedente e convivere con lo stesso al momento della domanda. Per i minori affidati la certificazione anagrafica può essere sostituita da una dichiarazione del servizio sociale territorialmente competente che attesti che il minore affidato abita prevalentemente presso la residenza del richiedente. Per "altro componente accolto" si intende un soggetto maggiorenne non disabile, anche se non residente anagraficamente, accolto nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché un soggetto accolto nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale. Per "altro componente" si intende qualsiasi altro soggetto presente nella certificazione anagrafica diverso dal coniuge, dal convivente more uxorio, dal genitore non convivente, dal figlio o equiparato, dal minore affidato o da altro componente accolto.

(**) Può essere indicato come "studente ogni componente del nucleo familiare di età inferiore a 25 anni (fiscalmente a carico con un reddito inferiore a euro 2.840,51) iscritto alla scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, università, master, dottorato.

NORME COMUNI PER LA DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Aspetti generali

1.1 Questo Allegato contiene le norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare la cui condizione economica deve essere valutata ai fini dell'accesso agli interventi agevolativi (di seguito "nucleo familiare da valutare").

1.2 A tale scopo le politiche di settore individuano per ciascun intervento agevolativo:

- a) il soggetto o i soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare ai quali l'intervento agevolativo è destinato (di seguito "beneficiario" o "beneficiari"), precisando se in misura individuale o collettiva;
- b) il soggetto che è autorizzato a presentare la relativa domanda di accesso all'intervento agevolativo (di seguito "richiedente"). Nei casi previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può essere un soggetto diverso dal beneficiario o dai beneficiari. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla sottoscrizione da parte del richiedente;
- c) il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito "soggetto di riferimento"). A seconda dei casi il soggetto di riferimento può essere il beneficiario o il richiedente l'intervento agevolativo.

1.3 Ai fini del calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si considerano i redditi e il patrimonio dei soggetti che al momento della presentazione della domanda compongono la famiglia anagrafica del soggetto di riferimento, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione e salvo quanto di seguito stabilito.

1.4 Ciascun soggetto non può appartenere a due o più nuclei familiari da valutare per lo stesso intervento agevolativo riferito al medesimo periodo, salvo quando si rende necessario, per l'accesso ad un determinato intervento agevolativo, presentare una domanda distinta per ciascuno dei beneficiari, anche se appartengono al medesimo nucleo familiare da valutare.

1.5 Nel caso in cui la misura dell'intervento agevolativo sia determinata oltre che dalla condizione economica del nucleo familiare, anche dal numero di figli o equiparati ai figli minorenni, i soggetti da conteggiare a tale fine sono quelli che risultano residenti anagraficamente e conviventi con il richiedente. Se non diversamente previsto dalle politiche di settore, in presenza del solo requisito della residenza anagrafica con il richiedente, questi soggetti sono inclusi nel nucleo familiare da valutare al solo fine della determinazione della condizione economica. I figli in età dell'obbligo scolastico si considerano comunque non conviventi con il richiedente quando viene accertata, nel periodo di riferimento dell'intervento agevolativo, la mancata iscrizione o frequenza in un'istituzione scolastica o formativa ubicata nel territorio nazionale.

1.6 I soggetti equiparati ai figli minori sono i seguenti:

- i figli maggiorenni se disabili;
- i nipoti in linea retta minorenni, ovvero maggiorenni se disabili;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni, orfani di entrambi i genitori;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale disabili;
- i minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 184/1983, nonché i maggiorenni disabili posti sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita.

1.7 Ai fini dell'individuazione dei soggetti equiparati ai figli minori, sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili ed i sordomuti.

1.8 Le politiche di settore stabiliscono se e in che misura le modificazioni della composizione del nucleo familiare da valutare, che avvengono dopo la presentazione della domanda, comportano l'aggiornamento del calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare e della misura dell'intervento agevolativo richiesto.

1.9 La deduzione prevista dall'articolo 13, comma 5, lett. c), spetta se nel nucleo familiare da valutare è presente il genitore che risiede con il beneficiario, in assenza del coniuge o convivente *more uxorio*, oppure il beneficiario risiede con almeno un figlio minore in assenza del coniuge o del convivente *more uxorio*, salvo quanto previsto al punto 5.1.9, secondo periodo.

2. Soggetti non facenti parte del nucleo anagrafico del soggetto di riferimento da inserire nel nucleo familiare da valutare

2.1 Il coniuge del soggetto di riferimento avente diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare da valutare.

2.2 La norma di cui al punto 2.1 non si applica nei seguenti casi:

2.2.1 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è separato legalmente ovvero quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile. Inoltre i coniugi si considerano legalmente separati quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 codice di procedura civile;

2.2.2 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

2.2.3 quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

2.2.4 quando il coniuge non residente anagraficamente ha abbandonato il coniuge presente nel nucleo anagrafico e la situazione è stata accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2.3 Qualora il coniuge sia anche genitore, l'esclusione dal nucleo familiare da valutare è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5.

2.4 Fermo restando quanto previsto per le politiche a favore dei figli e degli studenti di cui al punto 5, le politiche di settore possono individuare ulteriori soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico i cui coniugi aventi diversa residenza anagrafica, sono comunque da includere nel nucleo familiare da valutare. I coniugi aventi diversa residenza anagrafica non rilevano ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

2.5 I soggetti di seguito indicati, seppure aventi diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento, sono da includere nel nucleo familiare da valutare:

2.5.1 i soggetti affidati;

2.5.2 le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria;

2.5.3 i soggetti accolti nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale.

3. Soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento da escludere dal nucleo familiare da valutare

3.1 I soggetti di seguito indicati, facenti parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, sono da escludere dal nucleo familiare da valutare:

3.1.1 soggetti nei confronti dei quali è stata avviata la procedura di cancellazione, a meno che non siano da includere per altri motivi previsti da questo Allegato;

3.1.2 la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare; questa persona, con gli eventuali suoi familiari

presenti nel nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, forma nucleo familiare da valutare a sé stante;

4. Composizione del nucleo familiare da valutare in casi particolari

4.1 Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare da valutare a sé stante. Di questo nucleo familiare fanno parte, se presenti nella convivenza anagrafica, anche i figli minori o equiparati del soggetto e l'altro genitore di tali figli o equiparati.

4.2 Qualora nel nucleo familiare anagrafico siano presenti figli minori o equiparati di coppie di genitori diverse, anche se non tutti questi genitori fanno parte del nucleo familiare anagrafico, per le domande per l'accesso ad interventi agevolativi a favore dei figli, sono individuati tanti nuclei familiari da valutare distinti quante sono i nuclei familiari dei genitori. Gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico diversi dai genitori e dai rispettivi figli ed equiparati sono inclusi in uno dei nuclei familiari da valutare a pena della esclusione da tutti benefici per tutti i nuclei familiari da valutare.

5. Norme riguardanti il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico nel caso di politiche a favore dei figli minori o equiparati e degli studenti

5.1 Nel caso di politiche che prevedono come beneficiari degli interventi agevolativi i figli minori o equiparati nonché gli studenti, in presenza di un solo genitore del beneficiario nel nucleo familiare anagrafico, il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico ("altro genitore") va sempre incluso nel nucleo familiare da valutare, anche se i genitori del beneficiario

sono separati legalmente in via giudiziale o sono divorziati o sono non coniugati. Sono equiparati alla separazione legale i casi di omologa della separazione consensuale ex art. 711 C.P.C., separazione ai sensi dell'articolo 126 C.C., adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 C.P.C. Questa regola non si applica nei seguenti casi:

- 5.1.1 il beneficiario ha già compiuto 35 anni per le politiche rivolte agli studenti e 18 anni negli altri casi;
- 5.1.2 è stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori del beneficiario nei casi previsti dall'art. 3 L. n. 898/1970;
- 5.1.3 l'altro genitore del beneficiario è deceduto;
- 5.1.4 l'altro genitore del beneficiario non ha riconosciuto il beneficiario come proprio figlio;
- 5.1.5 l'altro genitore del beneficiario è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- 5.1.6 l'altro genitore del beneficiario ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non disponibile a fornire i dati per la compilazione della propria dichiarazione ICFE ed il fatto è stato accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- 5.1.7 il genitore residente con il beneficiario è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall'altro genitore del beneficiario;
- 5.1.8 l'altro genitore del beneficiario è coniugato con un'altra persona o è genitore di un altro figlio, con il quale risiede anagraficamente;
- 5.1.9 l'altro genitore del beneficiario adempie o ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria. Se non è stato assunto alcun accordo in via giudiziale o se l'altro genitore non vi adempie o non vi ha adempiuto, oppure se non sono state avviate le procedure giudiziali per richiedere l'assegno di mantenimento, si conteggia fra le entrate del soggetto di riferimento la somma di euro 4.800,00 e non viene riconosciuta la deduzione prevista dall'articolo 13, comma 5, lett. c). In ogni caso l'altro genitore non residente va incluso nel nucleo familiare da valutare quando la pubblica autorità accerta che questo soggetto abbia una regolare frequentazione nell'abitazione del genitore che risiede con il beneficiario.
- 5.2 L'altro genitore avente diversa residenza anagrafica non rievoca ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.
- 5.3 Qualora i beneficiari dell'intervento sono indistintamente tutti i figli minori o equiparati, ai fini del presente paragrafo 5, il beneficiario è il figlio più giovane.

6. Norme riguardanti il nucleo familiare da valutare in cui mancano entrambi i genitori del beneficiario

6.1 Per le politiche specificamente rivolte a studenti, se nel nucleo anagrafico del beneficiario mancano entrambi i genitori, il beneficiario deve essere ricondotto al nucleo familiare di origine. Per il nucleo familiare di origine si intende il nucleo familiare composto dallo studente beneficiario, dai suoi genitori e dai suoi fratelli e sorelle che risiedono anagraficamente con i genitori o qualora i suoi genitori fossero separati, dallo studente beneficiario, dal genitore con i quali lo studente risiedeva prima del cambio di residenza e da fratelli e sorelle del beneficiario che risiedono tuttora anagraficamente con il genitore. Nel caso in cui i genitori non fossero stati separati al momento del cambio della residenza, è facoltà dello studente scegliere il nucleo familiare al quale farsi ricondurre. Questa regola non si applica se sussiste almeno uno dei seguenti casi:

- 6.1.1 il beneficiario ha già compiuto 35 anni;
- 6.1.2 il beneficiario è orfano o privo di entrambi i genitori o risiede in una convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
- 6.1.3 il beneficiario risiede in un'unità abitativa diversa da quella del nucleo familiare dei propri propri redditi, considerati ai fini del calcolo dell'indicatore ICFE, ad esclusione del sostegno economico previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007 ('reddito di garanzia') e della borsa di studio o della prestazione economica richiesta, è stato pari o superiore ad Euro 8.000,00 nell'anno di riferimento dei redditi;
- 6.1.4 il beneficiario risiede con il proprio coniuge e/o i propri figli.

Allegato 2 – Deduzione per familiare non autosufficiente

Classi di età	Classi di non autosufficienza		
	Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti (a)	Sordi e ciechi con residuo visivo (b)	Altri invalidi (c)
0-17 anni	2 x quota base	1,25 x quota base	1 x quota base (c1)
18-64 anni	2 x quota base	1,25 x quota base	0,5 x quota base per invalidi civili 100% (c2) 0,25 x quota base per invalidi civili da 66% a 99% (c3)
65 anni e oltre	2 x quota base	1,25 x quota base	0,5 x quota base (c4)

Quota base = 5.400,00 euro annui

(a) Sono compresi:

- gli invalidi civili ed i ciechi civili che beneficiano dell'indennità di accompagnamento;
- i pensionati per inabilità che beneficiano dell'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- gli invalidi del lavoro che beneficiano dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 76 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
- i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'indennità di assistenza e accompagnamento previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

(b) Sono compresi:

- i ciechi civili con residuo visivo che beneficiano dell'indennità speciale;
- i sordi che beneficiano dell'indennità di comunicazione;
- i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno integrativo previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

(c1) Si riferisce ai minori invalidi civili con assegno mensile.

(c2) Sono equiparati agli invalidi civili al 100%:

- i pensionati individuati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano della pensione ordinaria di inabilità;
- gli invalidi del lavoro con inabilità permanente assoluta ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;

- i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno di incollocabilità previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

(c3) Sono equiparati agli invalidi civili dal 74% al 99%:

- i pensionati individuati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano dell'assegno ordinario di inabilità;
- gli invalidi del lavoro con inabilità permanente parziale compresa tra il 61% e il 99% ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;

- i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno di incollocabilità previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

(c4) Sono compresi tutti i soggetti della classe di età 65 e oltre riconosciuti invalidi per qualsiasi causa non rientranti nelle classi di non autosufficienza (a) e (b).

Ai fini del riconoscimento della deduzione forfetaria per familiare non autosufficiente, la relativa domanda per l'accertamento sanitario che dà diritto ad una delle prestazioni sopra indicate di cui il familiare beneficia, deve essere stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento dei redditi. Qualora nel corso dell'anno di riferimento sia stata certificata una riduzione dello stato di invalidità, per tale anno si assume lo stato di invalidità precedente la revisione.

A.3) ALTRI DATI:

- Nucleo familiare da valutare diverso da quello dei genitori (6);
- (In presenza di figli minori o equiparati) entrambi i genitori hanno svolto nell'anno 2012 attività di lavoro dipendente e assillato o autonomo o di impresa per almeno sei mesi;
- Sono presenti n. _____ componenti di sesso femminile che hanno svolto nell'anno 2012 attività lavorativa per dodici mesi;
- Sono presenti i seguenti soggetti non autosufficienti al 31/12/2012;

ID Soggetto	Classe di non autosufficienza al 31/12/2012 (*)	Spese per la non autosufficienza sostenute nell'anno 2012	Figli o equiparati disabili alla data di presentazione della domanda (**)	
			dal	al

(*) 1) Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti; 2) Sordi e ciechi con residuo visivo; 3) Invalidi civili al 100% ed equiparati; 4) Invalidi civili da 66% a 73%; 5) Invalidi civili da 74% a 99%; 6) Minori invalidi con assegno; 7) Altri invalidi di 65 anni e oltre.
 (**) compilare solo in caso di figli o equiparati minori invalidi o invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74%, nonché ciechi civili o sordomuti.

- Alla data del 31/12/2012 la propria abitazione di residenza era di _____ mq calpestabili (Abitazione dove si risiede a qualsiasi titolo (proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato, ecc.). Il dato va arrotondato alla decina inferiore.)
- Alla data di presentazione della domanda nel nucleo familiare indicato non è presente l'altro genitore del figlio più giovane in quanto sussiste una delle seguenti situazioni (***):
 a) I genitori sono separati legalmente in via giudiziale o sono divorziati, ma nessuno dei due ha costituito un nuovo nucleo come previsto dalle lettere g) o h). Sono equiparati alla separazione legale i casi di omologa della separazione consensuale ex art. 711 C.P.C., separazione ai sensi dell'articolo 126 C.C., adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 C.P.C.;
 b) È stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nei casi previsti dall'articolo 3 L. n. 898/1970;
 c) L'altro genitore è deceduto;
 d) L'altro genitore non ha riconosciuto il figlio/i oppure il genitore richiedente, non coniugato o non convivente more uxorio con altra persona, non è genitore dei soggetti indicati come "figlio o equiparato";
 e) L'altro genitore è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato nei confronti, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 f) L'altro genitore ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non disponibile a fornire i dati per la compilazione della propria dichiarazione ICEF ed il fatto è stato accertato in sede giurisdizionale o da pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
 g) Il genitore richiedente è coniugato o è convivente more uxorio con una persona diversa dall'altro genitore;
 h) L'altro genitore è coniugato con altra persona o è genitore di altri figli iscritti nella propria scheda anagrafica;
 i) Il genitore richiedente ha dichiarato l'assegno di mantenimento nel quadro C5 della dichiarazione ICEF o sussiste uno dei casi previsti nella sottostante sezione "obbligo di mantenimento dei figli".

(***) In tutti i casi diversi da quelli sopra indicati, il genitore con diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente e deve pertanto presentare la dichiarazione ICEF. In particolare il genitore richiedente non può dichiararsi genitore unico nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare il proprio convivente more uxorio genitore di almeno uno dei figli od equiparati, anche se ha una residenza anagrafica diversa da quella del genitore richiedente.

I dati anagrafici dell'altro genitore del figlio più giovane sono:

Cognome _____, Nome _____, Comune _____, data di nascita _____, Cap _____
 Indirizzo _____

Sezione obbligo di mantenimento dei figli (da compilare nei casi a) o i) quando non è stato dichiarato l'assegno di mantenimento nel quadro C5 della dichiarazione ICEF del genitore richiedente per il figlio più giovane):

- L'altro genitore del figlio più giovane ha già adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria;
- Il genitore richiedente ha avviato le procedure giudiziali per richiedere l'assegno di mantenimento o la separazione è avvenuta successivamente al 01/01/2012;
- L'altro genitore adempie agli impegni assunti tra i genitori in via extragiudiziale e le somme ricevute nell'anno 2012, sono pari ad euro _____ (l'importo indicato viene conteggiato fra i redditi del genitore richiedente. Se è inferiore ad euro 4.800,00 si assume comunque un reddito di euro 4.800,00)
- L'altro genitore del figlio più giovane non adempie o non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria o agli impegni assunti tra i genitori in via extragiudiziale e il genitore richiedente prende atto che tra i suoi redditi verrà conteggiato un importo forfetario pari a euro 4.800,00, che non può beneficiare della deduzione di euro 2.500,00 per nuclei mono genitoriali e che lo stato anagrafico qui dichiarato potrà essere accertato da parte della polizia locale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

➤ **7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

- A. **LA DICHIARAZIONE ICEF** rilasciata dagli enti accreditati dalla Provincia.
(se disponibile in modalità cartacea)
- B. **DOMANDA UNICA ANNO 2013**
(se disponibile in modalità cartacea)
- C. **LE SPESE SOSTENUTE debbono essere documentate da:**
1. in caso di convitto: dichiarazione della spesa annuale rilasciata dal convitto, copia delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali;
 2. in caso di appartamento: copia del contratto di affitto, dichiarazione del proprietario dell'appartamento, copia di fatture copia dei bonifici di pagamento.
 3. copia bollettini di c.c. postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2013/2014 nei casi previsti dalla tabella precedente;
 4. tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2013/2014 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale);
 5. certificazione del servizio mensa mediante ricevute di bonifico bancario o c/c postale oppure attestazioni rilasciate dalle scuole per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche paritarie, fuori provincia, nei casi previsti;
 6. elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (**per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istituzione e formazione fuori provincia**). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati.
- D. **LA PAGELLA relativa all'anno scolastico 2012/2013**, o il diploma di terza media o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.

➤ **8. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

Sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,3529. In base al valore dell'indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare compreso tra un massimo di 50 e un minimo di 1.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato A). In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,15 (ICEF_inf).

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,15 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup.

Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato B)

$$\text{PUNTEGGIO ICEF} + \text{PUNTEGGIO MERITO} = \% \text{ DA CALCOLARE SULLA SPESA RICONOSCIUTA}$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto della franchigia pari a euro 50,00.

Il calcolo dell'assegno di studio viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto, compreso tra un massimo di 100 e un minimo di 22, rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di euro 3.500, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a euro 50,00.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o Istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di dichiarare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

➤ **9. LIMITI DI REDDITO E PARTIMONIO E DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE(ICEF)**

I limiti di reddito e di patrimonio vengono valutati secondo i criteri stabiliti nelle deliberazioni della G.P. n. 1306 del 01.07.2013, n. 1345 dd. 01.07.2013 e n. 1432 dd. 11.07.2013;

- per quanto riguarda il reddito in base ai redditi 2012;
- per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati al 31/12/2012.

SCALA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER MERITO SCOLASTICO:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0 insufficiente/ sufficiente	22
6,1	24
6,2	26
6,3	28
6,4	30
6,5 discreto	32
6,6	33
6,7	34
6,8	34
6,9	35
7,0	35

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
7,1	35
7,2	36
7,3	36
7,4	37
7,5 buono	39
7,6	40
7,7	42
7,8	45
7,9	47
8,0-10 distinto/ottimo	50

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo il voto di condotta e di religione.

Qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.


➤ **10. RICHIESTA ANTICIPO**

Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso la Comunità delle Giudicarie entro il 06 dicembre 2013; entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di assegno di studio, la Comunità delle Giudicarie approva la graduatoria definitiva dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata, da erogare entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria stessa; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

➤ **11. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI**

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G. P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002. dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Tione di Trento, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
- Patrizia Ballardini -




L'ASSESSORE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA
- Flavio Riccadonna -
